

---

## PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI (1966)

---

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 3 gennaio 1976.

Stati Parti al 1° gennaio 2009: 160.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977).

### Preambolo

*Gli Stati Parti del presente Patto,*

*Considerando* che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

*Riconosciuto* che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

*Riconosciuto* che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

*Considerato* che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

*Considerato* infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:<sup>1 2 3</sup>

---

<sup>1</sup> La Turchia (2003) ha dichiarato che applicherà le disposizioni del Patto solo nei confronti degli Stati con cui ha relazioni diplomatiche e solo nel territorio nazionale in cui vige l'ordinamento giuridico e amministrativo della Repubblica turca. Alcuni Stati hanno depositato obiezioni a tali Dichiarazioni, ritenute di fatto delle riserve, o le hanno comunque considerate non valide: Cipro (2003), Grecia (2004), Portogallo (2004), Svezia (2004), Germania (2004).

Il Pakistan (2008) ha apposto una riserva in forza della quale, "con l'obiettivo della piena realizzazione dei diritti sanciti nel patto, farà uso di tutte le misure appropriate con il massimo delle risorse disponibili". Tale riserva sostituisce una precedente dichiarazione in cui le norme del Patto venivano subordinate anche alla Costituzione e alle leggi nazionali. Tale dichiarazione era stata oggetto di obiezione da parte di vari Stati (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito)

<sup>2</sup> Alcuni Stati hanno dichiarato che la loro adesione al Patto non comporta riconoscimento dello Stato di Israele né può comportare lo stabilirsi di rapporti con Israele nell'ambito delle procedure regolamentate dal Patto: Iraq (1969 e 1971), Libia (1970), Siria (1969), Yemen (1987). In relazione alle dichiarazioni dei primi tre Stati, Israele, lamentandone il carattere inopportuno, ha dichiarato che adotterà nei confronti dei rispettivi governi un atteggiamento di piena reciprocità.

### PARTE I

#### Articolo 1.

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.<sup>4</sup>

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati Parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> L'Egitto ha dichiarato (1982) che assume gli obblighi del Patto tenendo in considerazione la Shari'ah islamica e il fatto che il Patto non confligge con quest'ultima.

<sup>4</sup> La Thailandia (1999) ha dichiarato che il termine "autodeterminazione" sarà interpretato in modo compatibile con quanto espresso nella Dichiarazione e Programma d'Azione adottato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, 1993.

<sup>5</sup> L'Algeria (1989), con dichiarazione interpretativa, ha affermato che il contenuto dell'art. 1 non comporta alcuna restrizione al diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione e al controllo sulle proprie ricchezze e risorse e che il riferimento ai territori non autonomi e in amministrazione fiduciaria è incoerente con gli scopi e le finalità delle Nazioni Unite. Il Portogallo (1990) ha obiettato che tale dichiarazione è in realtà una riserva che il Portogallo considera incompatibile con l'oggetto e lo scopo del Patto. La stessa considerazione dell'Algeria in merito agli artt. 1.3 e 14 è avanzata anche dalla Guinea (1978) e dalla Romania (1974).

Il Bangladesh (1998) ha dichiarato che l'art. 1 si applica nel contesto storico della colonizzazione (regime giuridico, amministrazione, dominio straniero, occupazione e simili situazioni). Alcuni Stati – Germania (1999), Francia (1999), Svezia (1999) Paesi Bassi (1999) – hanno depositato obiezione a tale dichiarazione (dal contenuto assimilabile a quello di una riserva), affermando che essa introduce limitazioni al diritto di autodeterminazione dei popoli non previste dal diritto internazionale e ribadendo che tale diritto si deve intendere riconosciuto ad ogni popolo. Tutte tali obiezioni non precludono l'entrata in vigore del Patto tra il Bangladesh e i detti Stati.



## PARTE II

### Articolo 2.

1. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
2. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.<sup>6</sup>
3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono de-

La Francia (1980), il Regno Unito (1968 e 1976) e la Turchia ((2003) hanno dichiarato che in caso di contrasto tra l'art. 1 le norme della Carta delle Nazioni Unite, quest'ultima prevarrà in forza dell'art. 103 della Carta stessa. Ciò vale anche per l'art. 2 del Patto.

L'India (1979) ha dichiarato che il diritto all'autodeterminazione di cui all'art. 1 dei due Patti si applica solo ai popoli sottoposti a dominio straniero e non agli Stati sovrani indipendenti o ad una porzione del popolo o nazione, in quanto ciò minerebbe l'essenza dell'integrità nazionale. A tale dichiarazione ha obiettato la Francia (1980), osservando che essa aggiunge requisiti alla nozione di autodeterminazione dei popoli fissata dalla Carta delle Nazioni Unite. Analoga obiezione è avanzata anche dalla Germania (1980) e dai Paesi Bassi (1981). Tali obiezioni non precludono l'entrata in vigore del Patto tra l'India e detti Paesi.

L'Indonesia ha dichiarato che, alla luce della Dichiarazione sull'autodeterminazione dei popoli del 1960, della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 e della Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna del 1993, il diritto all'autodeterminazione dei popoli non si applica a porzioni di popolazione all'interno di uno Stato sovrano indipendente e che non può essere inteso come autorizzazione o incoraggiamento a porre in essere qualsiasi azione che possa smembrare o intaccare, in tutto o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica degli Stati.

<sup>6</sup> Il Belgio (1983) ha dichiarato che interpreta l'art. 2.2 come non implicante automaticamente il riconoscimento degli stessi diritti a cittadini e a stranieri e che trattamenti differenti possono essere giustificati da considerazioni oggettive e ragionevoli, in conformità con i principi prevalenti nelle società democratiche. Analoga dichiarazione interpretativa è stata depositata dal Principato di Monaco (1997).

Il Kuwait (1996) ha dichiarato che l'art. 2.2 e l'art. 3 saranno applicati nei limiti previsti dalla legge nazionale, che prevede certi benefici solo a vantaggio dei cittadini kuwaitiani. In ragione di ciò, il Kuwait ha dichiarato di interpretare l'art. 9 (diritto alla sicurezza sociale) solo a favore dei propri cittadini. Contro tali dichiarazioni interpretative, ritenute essere in sostanza delle riserve generali incompatibili con l'oggetto e lo scopo del Patto, hanno presentato obiezioni l'Italia (25 luglio 1997: "Il governo italiano considera tali riserve contrarie all'oggetto e allo scopo del presente Patto. Il governo italiano nota che le dette riserve costituiscono una riserva di portata generale rispetto alle disposizioni dell'ordinamento interno. Il governo italiano fa pertanto obiezione a tali riserve avanzate dal governo del Kuwait. La presente obiezione non impedisce l'entrata in vigore del Patto nella sua interezza nelle relazioni tra lo Stato del Kuwait e la Repubblica Italiana"), la Finlandia (1997), la Germania (1997), i Paesi Bassi (1997), la Norvegia (1997), la Svezia (1997).

L'Irlanda, allo scopo di promuovere l'uso della lingua irlandese, si riserva di favorire chi parla tale lingua per l'accesso a determinati impieghi (1989).

terminare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.<sup>7, 8</sup>

### Articolo 3.

Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.<sup>9</sup>

### Articolo 4.

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità dal presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.<sup>10</sup>

### Articolo 5.

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

## PARTE III

### Articolo 6.

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati Parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condi-

<sup>7</sup> Sull'interpretazione della Francia, v. nota all'art. 1.

Il Bangladesh (1998) ha dichiarato che applicherà gli artt. 2, 3, 7, 8, per quanto riguarda l'eguaglianza tra uomini e donne, in conformità con la propria Costituzione e in particolare nel rispetto della propria legislazione in campo economico e sociale e del proprio diritto ereditario. A tale dichiarazione hanno depositato obiezioni (tutte nel 1999) Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Svezia. Tra ciascuno di questi Paesi e il Bangladesh quindi il Patto entra in vigore senza che il Bangladesh possa far valere le richiamate Dichiarazioni/Riserve.

<sup>8</sup> Secondo la dichiarazione interpretativa del Belgio (1983), l'art. 2.3 non esclude il principio di equa ripartizione in caso di espropriazione o nazionalizzazione.

<sup>9</sup> Sulle Dichiarazioni apposte dal Bangladesh v. nota all'art. 2.

<sup>10</sup> L'India (1979) ha dichiarato che applicherà gli artt. 4 e 8 del Patto in conformità con l'art. 19 della propria Costituzione (che tutela alcuni diritti e libertà civili, tra cui quello di associazione sindacale).

zioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.<sup>11</sup>

#### Articolo 7.

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

- a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
  - i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;<sup>12</sup>
  - ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle disposizioni del presente Patto;
- b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;<sup>13</sup>
- d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.<sup>14 15</sup>

#### Articolo 8.

1. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire:

- a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Il Principato di Monaco (1997) ha dichiarato che l'art. 6 non esclude che, per l'accesso al lavoro o a certe prestazioni sociali, possano essere introdotti requisiti riguardanti la nazionalità o la residenza. Lo stesso vale per i diritti di cui agli artt. 9, 11, 13.

Il Regno Unito (1976) si riserva il diritto di limitare l'accesso al lavoro in una particolare zona in base a criteri fondati sul luogo di nascita o di residenza, allo scopo di tutelare l'occupazione in quella zona.

La Francia (1980) dichiara di interpretare gli artt. 6, 9 e 11 come compatibili con le norme nazionali che limitano l'accesso degli stranieri a determinati impieghi o che fissano requisiti di residenza per certe prestazioni sociali.

<sup>12</sup> Il Regno Unito (1976) ha dichiarato di rinviare la piena attuazione del principio di uguale remunerazione tra uomini e donne, nel settore privato, in alcuni territori – alcuni dei quali nel frattempo sono divenuti indipendenti; tra quelli non indipendenti: Jersey, Guernsey, Isola di Man, Bermuda). Le Barbados (1973) si sono riservate lo stesso diritto di ritardare l'attuazione del diritto in questione.

<sup>13</sup> L'India (1979) ha dichiarato che applicherà l'art. 7(c) in conformità con l'art. 16.4 della propria Costituzione (norma che promuove le pari opportunità).

<sup>14</sup> Sulle Dichiarazioni apposte dal Bangladesh v. nota all'art. 2.

<sup>15</sup> Il Giappone (1979), la Danimarca (1972) e la Svezia (1971) si sono riservate il diritto di non applicare la norma relativa alla remunerazione per le pubbliche festività.

<sup>16</sup> La Cina (2001) ha dichiarato che l'art. 8.1 si applicherà nel rispetto della Costituzione e di alcune specifiche leggi nazionali. I Paesi Bassi (2002), la Norvegia (2002) e la Svezia (2002) hanno depositato opposizione.

b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;

c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;<sup>17</sup>

d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun Paese.<sup>18</sup>

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.<sup>19</sup>

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati Parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.<sup>20 21</sup>

<sup>17</sup> Il Principato di Monaco (1997) dichiara di considerare le norme dell'art. 8.1 (a), (b) e (c) compatibili con la normativa sindacale interna.

<sup>18</sup> Il Kuwait ha apposto una riserva a tale disposizione. Obiezioni a tale riserva sono state depositate dagli Stati indicati nella nota all'art. 2.2, paragrafo relativo alle dichiarazioni del Kuwait.

Il Giappone (1979) si riserva di non applicare l'art. 8.1(d) (diritto di sciopero), salvo per le categorie che ne godevano, secondo la legge nazionale, al momento della ratifica del Patto.

Il Principato di Monaco (1997) si riserva di regolamentare il diritto di sciopero alla luce delle restrizioni dettate dalla legge e necessarie, in una società democratica, per proteggere i diritti e le libertà altrui o per tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute o la morale pubblica.

La Francia (1980) ha dichiarato che applicherà la norma sul diritto di sciopero in conformità con l'art. 6.4 della Carta sociale europea e alla luce dell'Allegato a tale documento.

La Norvegia (1972) ha dichiarato che le forme di mediazione e di soluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro previste dalla legislazione nazionale non contrastano con il diritto di sciopero.

I Paesi Bassi (1978), con apposita riserva, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 8.1(d) nel territorio delle Antille Olandesi.

Trinidad e Tobago (1978) si è riservato il diritto di introdurre, attraverso leggi conformi alla Costituzione nazionale, ragionevoli restrizioni ai diritti di cui all'art. 8.1(d) e 8.2 nei riguardi del personale impiegato nei servizi essenziali.

<sup>19</sup> Il Giappone (1979) ha dichiarato che tra i membri delle forze di polizia rientrano anche i vigili del fuoco.

La Nuova Zelanda (1978) si riserva di applicare l'art. 8 in conformità con le proprie leggi in materia sindacale, le quali potrebbero non essere pienamente compatibili con quelle del Patto.

Il Principato di Monaco (1997) estende le norme sul personale di polizia al personale dello Stato, del comune e delle aziende pubbliche.

Su Trinidad e Tobago v. la nota all'art. 8.1(d).

<sup>20</sup> Sulle dichiarazioni apposte dal Bangladesh v. nota all'art. 2.

<sup>21</sup> L'Algeria (1989) interpreta questo articolo come obbligo di intervenire sull'organizzazione e sull'esercizio di tali diritti attraverso lo strumento legislativo. La Germania (1990) ha dichiarato che interpreta la dichiarazione dell'Algeria nel senso che restrizioni ai diritti stabiliti dall'art. 8 possono essere introdotte solo con legge e solo per le ragioni indicate nell'articolo in questione.

Il Messico interpreta l'art. 8 in conformità con la Costituzione e la legislazione nazionale applicabile.

### Articolo 9.

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.<sup>22 23</sup>

### Articolo 10.

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.<sup>24</sup>

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.<sup>25</sup>

### Articolo 11.

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati Parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati Parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire

<sup>22</sup> Sulla dichiarazione interpretativa del Kuwait che restringe ai soli cittadini kuwaitiani il diritto alla sicurezza sociale v. nota all'art. 2.2.

Sulla dichiarazione della Francia v. nota all'art. 6.

<sup>23</sup> Il Regno Unito (1976) si riserva di ritardare l'azione relativa al diritto alla sicurezza sociale nelle Isole Caymans e nelle Falkland, a causa delle scarse risorse di tali territori.

<sup>24</sup> Le Barbados (1973) si sono riservate di posporre nel tempo l'attuazione delle misure a favore delle madri. Il Kenia (1972) ha dichiarato che "date le attuali circostanze, una legislazione che imponga i principi dell'art. 10.2 non è necessaria né opportuna".

<sup>25</sup> Il Bangladesh (1998) ha dichiarato che attuerà gli obblighi degli artt. 10 e 13 in modo progressivo, per quanto consentito dalle condizioni economiche e dai programmi di sviluppo del Paese. A tale dichiarazione, intesa come riserva, si è opposta la Finlandia (1999).

l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.<sup>26</sup>

### Articolo 12.

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati Parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;

c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;

d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia

### Articolo 13.

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati Parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;<sup>27</sup>

b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;<sup>28</sup>

d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

<sup>26</sup> Sulla dichiarazione della Francia v. nota all'art. 6.

<sup>27</sup> L'Irlanda (1989) si è riservata il diritto di consentire ai genitori di provvedere all'istruzione domestica dei figli, purché siano osservati i requisiti minimi.

Il Regno Unito (1976) ha apposto riserva all'art. 13.2(a) riguardo ai territori delle isole Gilbert (l'attuale Stato di Kiribati), Salomone e Tuvalu, in quanto non è prevista l'istruzione obbligatoria.

<sup>28</sup> Il Giappone (1979) ha introdotto una riserva rispetto all'obbligo di "instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita" nell'istruzione tecnico-professionale e superiore – lettere (b) e (c).

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.<sup>29</sup>

3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.<sup>30</sup>

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.<sup>31 32</sup>

#### Articolo 14.

Ogni Stato Parte del presente Patto che, al momento di diventare parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.<sup>33 34</sup>

#### Articolo 15.

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

- a) a partecipare alla vita culturale;
- b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

<sup>29</sup> Le Barbados (1973) si sono riservate di posporre nel tempo l'attuazione delle misure dell'art. 13.2 relative all'istruzione primaria.

Il Madagascar (1971) e lo Zambia (1984) si sono riservati di posporre l'attuazione dell'art. 13.2, in particolare per quanto riguarda l'istruzione primaria, in ragione delle carenze finanziarie.

Sulla dichiarazione del Bangladesh v. nota all'art. 10.

<sup>30</sup> Malta (1990) ha dichiarato che, dato che nello Stato i cattolici romani sono la stragrande maggioranza, non sarà agevole provvedere ad un sistema educativo che curi l'educazione religiosa secondo confessioni religiose professate da esigue minoranze.

<sup>31</sup> Il Ruanda (1975) ha dichiarato che, in materia di istruzione, è vincolato solo dalle disposizioni della propria Costituzione.

Sulla posizione del Bangladesh, v. nota all'art. 10.

<sup>32</sup> La Turchia (2003) ha apposto riserva all'art. 13.3 e 13.4, che saranno pertanto attuati subordinatamente alle norme degli artt. 3, 14 e 42 della Costituzione turca. Obiezioni a tale dichiarazione sono state depositate da Finlandia (2004), Germania (2004) e Portogallo (2004).

L'Algeria (1989) ha dichiarato che i paragrafi 3 e 4 dell'art. 13 non incidono sul diritto dello Stato di organizzare liberamente il proprio sistema scolastico. Portogallo (1990) e Paesi Bassi (1991) si sono opposti.

<sup>33</sup> L'Algeria (1989) ha depositato una dichiarazione interpretativa in base alla quale il riferimento ai territori non metropolitani (coloniali) contenuto in questo articolo è in contrasto con gli scopi e le finalità delle Nazioni Unite. Il Portogallo (1990) ha obiettato che non si tratta di dichiarazione ma di riserva e che ritiene tale riserva invalida. Ciò non preclude la vigenza del Patto tra Algeria e Portogallo.

<sup>34</sup> Sulla riserva del Regno Unito, v. nota all'art. 13.2(a).

c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturiti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

2. Le misure che gli Stati Parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'inco-aggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

### PARTE IV

#### Articolo 16.

1. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio Economico e Sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto;

b) il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli Istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati Parti del presente Patto che siano anche membri di detti Istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

#### Articolo 17.

1. Gli Stati Parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio Economico e Sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati Parti e gli Istituti specializzati interessati.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato Parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

#### Articolo 18.

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con gli Istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli Istituti specializzati in merito a tale attuazione.

**Articolo 19.**

Il Consiglio Economico e Sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli Istituti specializzati in conformità all'art. 18

**Articolo 20.**

Gli Stati Parti del presente Patto e gli Istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio Economico e Sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'art. 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in un documento menzionato in tale rapporto.

**Articolo 21.**

Il Consiglio Economico e Sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea Generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati Parti del presente Patto e dagli Istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

**Articolo 22.**

Il Consiglio Economico e Sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli Istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

**Articolo 23.**

Gli Stati Parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

**Articolo 24.**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli Istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto

**Articolo 25.**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

**PARTE V**

**Articolo 26.**

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro Istituti specializzati, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.<sup>35</sup>
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione

**Articolo 27.**

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 28.**

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

**Articolo 29.**

1. Ogni Stato Parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati Parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del pre-

<sup>35</sup> Alcuni paesi - Afghanistan (1983) Bulgaria (1970), Guinea (1978), Ungheria (1969 e 1974), Mongolia (1974), Romania (1974), Russia (1973), Siria (1969), Ucraina (1973), Vietnam (1982) - hanno dichiarato che tale limitazione è incoerente con il carattere universale del Patto, il quale dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato.

sente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato

### Articolo 30.

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26; b) della data in cui il presente Patto entrerà in

vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29

### Articolo 31.

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

### Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:

Afghanistan, 24 gennaio 1983; Albania, 4 ottobre 1991; Algeria, 12 settembre 1989; Angola, 10 gennaio 1992; Argentina, 8 agosto 1986; Armenia, 13 settembre 1993; Australia, 10 dicembre 1975; Austria, 10 settembre 1978; Azerbaijan, 13 agosto 1992; Bahamas 23 dicembre 2008; Bahrain, 27 settembre 2007; Bangladesh, 5 ottobre 1998; Barbados, 5 gennaio 1973; Belarus, 12 novembre 1973; Belgio, 21 aprile 1983; Benin, 12 marzo 1992; Bolivia, 12 agosto 1982; Bosnia-Erzegovina, 1 settembre 1993; Brasile, 24 gennaio 1992; Bulgaria, 21 settembre 1970; Burkina Faso, 4 gennaio 1999; Burundi, 9 maggio 1990; Cambogia, 26 maggio 1992; Camerun, 27 giugno 1984; Canada, 19 maggio 1976; Capo Verde, 6 agosto 1993; Ciad, 9 giugno 1995; Cile, 10 febbraio 1972; Cina, 27 marzo 2001; Cipro, 2 aprile 1969; Colombia, 29 ottobre 1969; Congo, 5 ottobre 1983; Corea (Repubblica democratica popolare), 14 settembre 1981; Corea (Repubblica di), 10 aprile 1990; Costa d'Avorio, 26 marzo 1992; Costa Rica, 29 novembre 1968; Croazia, 12 ottobre 1992; Danimarca, 6 gennaio 1972; Domenica, 17 giugno 1993; Ecuador, 6 marzo 1969; Egitto, 14 gennaio 1982; El Salvador, 30 novembre 1979; Eritrea, 17 aprile 2001; Estonia, 21 ottobre 1991; Etiopia, 11 giugno 1993; Filippine, 7 giugno 1974; Finlandia, 19 agosto 1975; Francia, 4 novembre 1980; Gabon, 21 gennaio 1983; Gambia, 29 dicembre 1978; Georgia, 3 maggio 1994; Germania, 17 dicembre 1973; Ghana, 7 settembre 2000; Giamaica, 3 ottobre 1975; Giappone, 21 giugno 1979; Gibuti, 5 novembre 2002; Giordania, 28 maggio 1975; Grecia, 16 maggio 1985; Grenada, 6 settembre 1991; Guatemala, 19 maggio 1988; Guinea Equatoriale, 25 settembre 1987; Guinea, 24 gennaio 1978; Guinea Bissau, 2 luglio 1992; Guyana, 15 febbraio 1977; Honduras, 17 febbraio 1981; India, 10 aprile 1979; Indonesia, 23 febbraio 2006; Iran, 24 giugno 1975; Iraq, 25 gennaio 1971; Irlanda, 8 dicembre 1989; Islanda, 22 agosto 1979; Isole Salomone, 17 marzo 1982; Israele, 3 ottobre 1991; Italia, 15 settembre 1978; Kazakistan, 24 gennaio 2006; Kenia, 1 maggio 1972; Kuwait, 21 maggio 1996; Kirghizistan, 7 ottobre 1994; Laos, 13 febbraio 2007; Lesotho, 9 settembre 1992; Lettonia, 14 aprile 1992; Libano, 3 novembre 1972; Liberia, 22 settembre 2004; Libia, 15 maggio 1970; Liechtenstein, 10 dicembre 1998; Lituania, 20 novembre 1991; Lussemburgo, 18 agosto 1983; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 18 gennaio 1994; Madagascar, 22 settembre 1971; Malawi, 22 dicembre 1993; Maldive, 19 settembre 2006; Mali, 16 luglio 1974; Malta, 13 settembre 1990; Marocco, 3 maggio 1979; Mauritania, 17 novembre 2004; Mauritius, 12 dicembre 1973; Messico, 23 marzo 1981; Moldova, 26 gennaio 1993; Monaco, 28 agosto 1997; Mongolia, 18 novembre 1974; Montenegro, 23 ottobre 2006; Namibia, 8 novembre 1994; Nepal, 14 maggio 1991; Nicaragua, 12 marzo 1980; Niger, 7 marzo 1986; Nigeria, 29 luglio 1993; Norvegia, 13 settembre 1972; Nuova Zelanda, 28 dicembre 1978; Paesi Bassi, 11 dicembre 1978; Pakistan, 17 aprile 2008; Panama, 8 marzo 1977; Papua Nuova Guinea, 21 luglio 2008; Paraguay, 10 giugno 1992; Perù, 28 aprile 1978; Polonia, 18 marzo 1977; Portogallo, 31 luglio 1978; Regno Unito, 20 maggio 1976; Repubblica Ceca, 22 febbraio 1993; Repubblica Centrafricana, 8 maggio 1981; Repubblica Democratica del Congo, 1 novembre 1976; Repubblica Dominicana, 4 gennaio 1978; Romania, 9 dicembre 1974; Ruanda, 16 aprile 1975; Russia, 16 ottobre 1973; Saint Vincent e Grenadines, 9 novembre 1981; San Marino, 18 ottobre 1985; Senegal, 13 febbraio 1978; Serbia, 12 marzo 2001; Seychelles, 5 maggio 1992; Sierra Leone, 23 agosto 1996; Siria, 21 aprile 1969; Slovacchia, 28 maggio 1993; Slovenia, 6 luglio 1992; Somalia, 24 gennaio 1990; Spagna, 27 aprile 1977; Sri Lanka, 11 giugno 1980; Sudan, 18 marzo 1986; Suriname, 28 dicembre 1976; Svezia, 6 dicembre 1971; Svizzera, 18 giugno 1992; Swaziland, 26 marzo 2004; Tagikistan, 4 gennaio 1999; Tanzania, 11 giugno 1976; Thailandia, 5 settembre 1999; Timor Est, 16 aprile 2003; Togo, 24 maggio 1984; Trinidad e Tobago, 8 dicembre 1978; Tunisia, 18 marzo 1969; Turchia, 23 settembre 2003; Turkmenistan, 1 maggio 1997; Ucraina, 12 novembre 1973; Uganda, 21 gennaio 1987; Ungheria, 17 gennaio 1974; Uruguay, 1 aprile 1970; Uzbekistan, 28 settembre 1995; Venezuela, 10 maggio 1978; Vietnam, 24 settembre 1982; Yemen, 9 febbraio 1987; Zambia, 10 aprile 1984; Zimbabwe, 13 maggio 1991.